REGOLAMENTO (CEE) N. 3230/80 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1980

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1980, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2930/80 (2),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conti e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80 (6), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le monete diverse da quelle citate sopra, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 16 dicembre 1980 e il 30 giugno 1981 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi il 15 novembre 1980; che tuttavia, per quanto concerne la sterlina inglese, occorre prendere in considerazione il regolamento (CEE) n. 3121/80 (7) che, tenendo conto dell'andamento del tasso di cambio della sterlina inglese, ha fissato un tasso speciale con effetto al 3 dicembre 1980; che risulta quindi necessario riprendere il medesimo tasso per la presente fissazione;

considerando che dall'applicazione di tali disposizioni risulta che i tassi speciali devono essere fissati conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0251321 ECU;

b) per la corona danese:
1 corona danese = 0,129477 ECU;

c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco = 0,402888 ECU;

d) per il franco francese:
1 franco francese = 0,171028 ECU;

e) per la sterlina inglese:
1 sterlina inglese = 1,83172 ECU;

f) per la sterlina irlandese:
1 sterlina irlandese = 1,49656 ECU;

g) per la lira italiana:
100 lire = 0,0846407 ECU;

h) per il fiorino olandese:
1 fiorino olandese = 0,364482 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1980.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 1.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(6) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.
(7) GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente